

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1993

Presidenza del presidente COVATTA

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
DANIELE GALDI (PDS)	3
GUERZONI (PDS)	5
PELLEGATTI (PDS)	8
PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	2, 4, 8

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Daniele Galdi e Rognoni. Ne do lettura:

DANIELE GALDI, ROGNONI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Considerato:

che tra la direzione dell'INAIL di Genova e la USL ligure n. 11 si era aperto un contenzioso conclusosi con lo sfratto ora esecutivo della USL dai locali adibiti a sede ambulatoriale e per la medicina di base in via Tullio Molteni a Sampierdarena;

che tale sede è facilmente accessibile e servita da mezzi pubblici oltre ad essere centrale rispetto al territorio complessivo della USL che si estende anche in collina;

che tali caratteristiche rendono fruibili i servizi da parte della popolazione anziana più disagiata;

che il contenzioso tra INAIL e USL riguarda soprattutto questioni economiche legate all'aumento del canone di affitto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire, trattandosi di vertenze tra enti pubblici, e se non ritengano che una conclusione positiva tra le parti potrebbe evitare disagi e disservizi alla popolazione interessata.

(3-00766) (già 4-03105)

PRINCIPE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* - Signor Presidente, onorevoli senatori, gli accertamenti effettuati presso l'Istituto hanno fatto emergere che l'INAIL ha in corso trattative per la conclusione di un nuovo contratto di locazione con l'unità sanitaria locale di Genova.

In ordine all'esecuzione dello sfratto dai locali di proprietà dell'Istituto, in via Molteni 5, lo stesso è stato rinviato dal 29 settembre 1993 al 4 febbraio 1994.

Il positivo esito dei contatti in corso tra le parti è condizionato alla definizione in via transattiva della vertenza complessiva avente ad oggetto la regolazione di quanto dovuto dall'unità sanitaria locale relativamente al periodo dal 1º gennaio 1986 al 31 maggio 1993.

Risulta che le parti siano seriamente intenzionate ad una soluzione positiva della controversia.

DANIELE GALDI. Signor Sottosegretario, nel dichiararmi soddisfatta della risposta data all'interrogazione mi auguro veramente che si riesca a concludere la vicenda nella maniera che lei ci ha descritto.

Infatti, considerata l'ubicazione centrale della struttura sanitaria in questione (la quale offre servizi polivalenti, medicina di base e così via ad un'utenza di circa 80.000 persone), forte era la preoccupazione che, a fronte delle giuste richieste di natura finanziaria da parte dell'INAIL, lo sfratto dell'unità sanitaria locale venisse eseguito, con gravi e pesanti conseguenze per i cittadini interessati.

Quindi, se la trattativa in corso avrà esiti positivi, ben venga il nuovo contratto di locazione fra le due parti.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Guerzoni. Ne do lettura.

GUERZONI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per avere urgente risposta sulla crisi del gruppo Mandelli di Piacenza e sullo stato di definizione degli accordi per il piano industriale per il suo superamento.

Essendo noto che è in crisi ormai da mesi l'azienda Mandelli di Piacenza, capofila in Italia in campo meccanico-elettronico e in particolare per la produzione di macchine utensili e per esportazioni all'estero;

tenuto conto che la crisi della Mandelli, oltre che per cause proprie, è dovuta ai più generali fattori che sono alla base delle difficoltà del mercato interno e di quelli internazionali e, con particolare riguardo, alla competizione dei produttori tedeschi, giapponesi e degli USA e dei loro sostegni statali e che ciò pone in pericolo una produzione qualificata, veicolo per la penetrazione sui mercati internazionali di altri prodotti industriali italiani;

considerato che gli stabilimenti Mandelli, a Piacenza, a Milano, a Padova, a Brescia ed altrove, occupano 1.900 lavoratori, per lo più giovani, con un'alta percentuale di laureati ed in generale fortemente qualificati sul piano professionale;

considerato in particolare che a Piacenza - dove la Mandelli occupa 850 dei suoi dipendenti - e nel piacentino un numero cospicuo di altri lavoratori e di imprese sono coinvolti nella produzione Mandelli e che in questo territorio - già fortemente interessato da una drastica deindustrializzazione che ha portato alla chiusura negli ultimi due anni di decine di imprese ed alla riduzione consistente degli occupati nei comparti meccanici ma non solo - risulterebbe insopportabile un ulteriore collasso dell'occupazione e della produzione industriale che potrebbe derivare dal mancato rilancio dell'impresa in questione,

si chiede di sapere:

1) se sia vero che la Mandelli in questi giorni non sarebbe in grado di assicurare il rispetto di un accordo preventivo con i sindacati che prevede l'erogazione di quote di stipendi e salari arretrati rispettivamente il 20 settembre e il 10 ottobre e, qualora fossero

confermate queste difficoltà, come si intenda far fronte a tali scadenze irrinunciabili per i dipendenti e le loro famiglie;

2) se il progetto di piano industriale per il rilancio della Mandelli, presentato dall'impresa nel giugno scorso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sia considerato idoneo, con riferimento particolare alla consistenza e alla credibilità degli obiettivi di rilancio produttivo e di mercato ed alle conseguenze sugli investimenti e sulla riorganizzazione societaria e aziendale del gruppo;

3) a quale punto sia l'assenso delle banche interessate al piano industriale, sia per quanto riguarda il consolidamento del debito pregresso che per ciò che si riferisce alla necessità di nuova urgente liquidità per la piena ripresa produttiva;

4) quali conseguenze il piano industriale determini sui livelli di occupazione nei vari stabilimenti del gruppo;

5) considerata la crisi più generale che attraversa il comparto nazionale qualificato, anche in relazione alle prospettive della esportazione delle macchine utensili, quali misure il Governo abbia già assunto ed intenda assumere in tempi brevi per sostenere la produzione, l'occupazione e l'esportazione.

(3-00800)

PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, le aziende del Gruppo Mandelli sono state investite dalla crisi dei settori automobilistico ed aerospaziale che si è ripercossa, con conseguenze amplificate per entità e gravità, sul mercato delle corrispondenti macchine utensili verso cui si dirige la prevalente attività del gruppo.

Dopo il ripetuto ricorso (durante il periodo agosto 1992-agosto 1993) alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, la situazione si è ulteriormente aggravata.

In particolare la Società Mandelli Industriale S.p.A., con sede a Piacenza, non è stata in grado di far fronte regolarmente agli impegni economici relativi al pagamento della retribuzione al personale dipendente per il periodo dal giugno al settembre 1993.

In proposito il giorno 13 settembre ultimo scorso l'azienda ha concluso un accordo sindacale con la FLM provinciale e la rappresentanza sindacale aziendale, impegnandosi ad assicurare il pagamento di acconti sulle retribuzioni dovute per i mesi di giugno, luglio e agosto. Si è accertato che gli impegni assunti dalla ditta sono stati adempiuti.

Per quanto concerne il piano di ristrutturazione aziendale e le connesse misure relative ai livelli occupazionali, va precisato che preliminarmente alla loro valutazione era indispensabile la verifica, e per quanto possibile la garanzia, delle possibilità di risanamento finanziario dell'azienda.

A seguito della riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 ottobre 1993, diretta, appunto, a verificare la disponibilità degli Istituti finanziatori e le relative condizioni, si è realizzato l'assenso di tutti gli istituti invitati al finanziamento della ricapitalizzazione del gruppo.

Come di recente comunicato dai responsabili aziendali la riorganizzazione finanziaria consiste in sintesi in:

- a) consolidamento di una parte del debito a breve e medio termine;
- b) intervento di capitalizzazione che impegnerà le banche per circa 120 miliardi;
- c) nuova finanza per circa 30 miliardi, ripristino e mantenimento di un credito di funzionamento.

L'accettazione del piano presentato da *Bankers trust* evita, così, il fallimento della Mandelli ed il ricorso alla legge Prodi, consentendo di avviare concretamente il processo di risanamento e di rilancio produttivo dell'intero gruppo, il cui piano di riorganizzazione sarà orientato al mantenimento di tutta la linea di prodotti.

GUERZONI. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta data alla mia interrogazione, una risposta pertinente e che mi ha parzialmente soddisfatto là dove sono state riferite le conclusioni a cui si è pervenuti qualche giorno fa, agli effetti della ricapitalizzazione e della immissione di nuova liquidità per la ripresa produttiva del gruppo Mandelli.

È forse sfuggito invece che avevo posto un'ulteriore questione. Mi riferisco alle cause dello stato di crisi in cui versa il settore delle macchine utensili nel nostro Paese. Il Sottosegretario, nell'elenicarle, ha omesso - pur confermando le altre indicate - quella a mio avviso fondamentale.

Certamente ci troviamo di fronte ad una crisi di dimensioni mondiali sul versante dell'industria e del commercio, ma non possiamo dimenticare che, appunto allo scopo di fronteggiarla, paesi quali la Germania, gli Stati Uniti e il Giappone (con i cui produttori di macchine utensili il gruppo Mandelli deve inevitabilmente confrontarsi sui mercati, essendo *leader* del settore per l'Italia) hanno disposto sostanziosi interventi a sostegno delle loro imprese. La Germania, ad esempio, sostiene in grandissima misura ogni macchina esportata all'estero, per la semplice considerazione che le macchine utensili costituiscono per unanime riconoscimento, un veicolo importante per la penetrazione e la competizione sui mercati internazionali in campo industriale.

Mi rendo conto che forse la questione esula dalle strette competenze del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, attenendo più in generale a quelle del Ministero dell'industria. Anche per questo avevo indirizzato l'interrogazione anche al Ministero dell'industria.

Insisto pertanto nel chiedere come il Governo intende dare sostegno adeguato a questo comparto produttivo che, pur essendo in Italia, di dimensioni ridotte, risulta strategico e di grande importanza dal punto di vista qualitativo ai fini della produzione industriale nazionale. Pur essendo consapevole delle difficoltà di natura finanziaria che ci angustiano, e che quindi non consentirebbero all'Italia l'adozione di interventi di sostegno quali quelli cui sono ricorsi i paesi che ho prima citato, è chiaro, tuttavia, che la questione non può essere ignorata.

Negli accordi di luglio il settore delle macchine utensili non è stato ricompreso tra quelli a cui destinare particolari provvidenze almeno dal lato del lavoro. Ora il ministro Giugni sta lavorando a nuovi provvedimenti; mi auguro che in questa circostanza il comparto in questione, venga finalmente preso in considerazione. Le sue modeste dimensioni, da un lato, e il grande significato strategico che esso riveste dall'altro, dovrebbero infatti consigliare di inserirlo tra i settori meritevoli di speciale attenzione.

A conclusione di quanto detto fin qui, mi resta da aggiungere solo un'ultima considerazione.

Ho notizia che l'attuazione del piano industriale di ristrutturazione della Mandelli, richiederà due anni. Riguarda, del resto, un gruppo che ha quasi 2.000 dipendenti ed è presente in diverse città italiane. Mi auguro a questo punto che il giudizio positivo che il Ministero ha espresso sul piano lasci presagire che il Ministero stesso si attiverà per un accordo tendente a garantire tutte le provvidenze (dalla cassa integrazione al ricorso ad eventuali contratti di solidarietà) necessarie a sostenere per due anni il rilancio di questo comparto industriale.

PRESIDENTE. Purtroppo, senatore Guerzoni, l'assenza di un rappresentante del Ministero dell'industria lascia la sua interrogazione parzialmente priva di risposta.

Segue un'interrogazione della senatrice Pellegatti. Ne do lettura:

PELLEGATTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con la circolare n. 16/I.P. del 23 luglio 1993 - pubblicata nel Supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993 - fornisce precisazioni e chiarimenti «a tutti gli enti con personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza» in merito alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che testualmente recita (pagina 8, seconda colonna):

«Nel caso che i predetti limiti di età, in vigore al 31 dicembre 1992, distintamente considerati per gli uomini e le donne, risultino superiori od anche uguali a quelli indicati nella tabella A in corrispondenza dell'anno di riferimento, tali limiti, stabiliti dalla fonte normativa propria degli enti di appartenenza, continuano ad essere validi pure ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia. Qualora, invece, gli anzidetti limiti di età vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a quelli previsti per il 1994 dalla tabella A (anni 61 per gli uomini e 56 per le donne), trova applicazione il disposto del citato articolo 5, comma 4, per cui i medesimi più bassi limiti (che potranno, eventualmente, riguardare sia gli uomini che le donne od anche solo gli uni o le altre) devono essere elevati di un anno ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1994, fino a raggiungere i nuovi requisiti di età fissati a regime in anni 65 per gli uomini e 60 per le donne»;

che tra i lavoratori obbligatoriamente iscritti alla soppressa CPDEL sono ricompresi sia i dipendenti di aziende municipalizzate - interessati, come noto, dal rapporto di lavoro di natura privata - i cui

contratti collettivi di lavoro di categoria prevedono, per tutti, l'estinzione del rapporto di lavoro al compimento del 60° anno di età, sia i dipendenti delle unità sanitarie locali il cui «stato giuridico» disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dispone all'articolo 53: «Il collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito d'ufficio, indipendentemente da ogni altra causa, al compimento del 65° anno di età per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale, al compimento del 60° anno di età per il restante personale»;

che le sopra riportate precisazioni, fornite dalla citata circolare, sostengono, in pratica, che le fonti normative, vigenti al 31 dicembre 1992, fissanti l'estinzione del rapporto di lavoro al compimento del 60° anno di età, sono da ritenere modificate in relazione alla previsione del decreto legislativo n. 503 del 1992, che dispone l'elevazione di un anno di età ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994;

che siffatte precisazioni, se possono trovare valido motivo nei confronti del personale delle USL, quale considerato al terzo capoverso dell'articolo 53 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, non possono, di certo, condividersi per i rapporti di lavoro di natura privata che caratterizzano le aziende municipalizzate e/o consorziali ed il loro dipendente personale;

che mentre, infatti, per i dipendenti delle USL le intervenute nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 503 del 1992 assumono valore di «tacita abrogazione» di precedenti disposizioni legislative, non altrettanto può dirsi per i contratti collettivi di lavoro di natura privata;

che al riguardo non si può non sottolineare la netta ed inconfutabile distinzione che corre tra il rapporto di lavoro contrattualmente stipulato dai datori di lavoro con i «lavoratori» ed il rapporto previdenziale che investe, invece, gli enti o istituti cui è demandata la gestione del trattamento di quiescenza ed i loro rispettivi «iscritti»;

che confondere questi due ben distinti rapporti, come appare manifesto dalle precisazioni contenute nella predetta circolare INPDAP, non ha, di certo, senso comune e si manifesta di dubbia valenza giuridica;

che il decreto legislativo n. 503 del 1992 che disciplina, in senso globale, il diritto alla pensione di «vecchiaia» al raggiungimento di nuovi limiti di età avrebbe dovuto, almeno con disposizione transitoria, stabilire un termine perentorio entro il quale i contratti collettivi di lavoro, concernenti il rapporto di natura privatistica delle aziende municipalizzate e/o consorziali con i loro dipendenti, venissero allineati alla nuova normativa,

l'interrogante chiede di conoscere il pensiero dei Ministri in indirizzo in merito alla illustrata *quaestio* e se non ritengano, in ossequio al disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed al fine di eliminare l'equivoco che pone in grave ansia i datori di lavoro e gli ormai sessantenni lavoratori di quelle aziende, impartire disposizioni all'INPDAP volte ad assicurare ai predetti lavoratori il maturato trattamento di quiescenza, senza soluzione di continuità con la contrattuale estinzione del rapporto di lavoro.

(3-00813)

PRINCIPE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, con la circolare n. 16/I.P. del 23 luglio 1993 - richiamata dall'onorevole interrogante - l'INPDAP ha fornito i chiarimenti necessari in relazione alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 503 del 1992 che ha previsto i nuovi e più elevati limiti di età pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 1994, validi per tutti i dipendenti pubblici e privati, chiarimenti limitati agli effetti giuridici conseguenti ed influenti sul trattamento di quiescenza.

L'applicazione dei nuovi limiti di età per il pensionamento di vecchiaia anche nei confronti del personale delle aziende municipalizzate, interessato dal contratto di lavoro di natura privatistica, consegue direttamente dal combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo, considerata la non rilevanza della natura pubblica o privata del rapporto di lavoro degli assicurati.

La nuova normativa riguarda, infatti, tutti gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di previdenza sostitutive ed integrative dell'AGO, tra le quali rientrano le casse pensioni amministrative dall'INPDAP.

Il decreto legislativo n. 503 del 1992, che differisce i limiti di età pensionabile, quale atto di natura legislativa, non può non incidere sui contratti collettivi, espressione dell'autonomia privata, nella parte in cui essi, facendo riferimento ad un precedente ordinamento pensionistico, esplicitano i limiti di età al cui compimento si ha titolo al pensionamento di vecchiaia.

PELLEGGATTI. Signor Sottosegretario, pur ringraziandola per la cortese risposta fornitami, devo osservare che la questione da me sollevata nell'interrogazione rimane insoluta.

Nessuno intende mettere in dubbio che il decreto legislativo n. 503 del 1992 stabilisce l'innalzamento dell'età pensionabile, resta il fatto però che il contratto di lavoro delle aziende municipalizzate prevede la risoluzione del rapporto lavorativo al compimento da parte del dipendente del sessantesimo anno di età. Accade allora che l'azienda municipalizzata, se trattiene in servizio il lavoratore dopo che quest'ultimo ha compiuto sessant'anni, viola il contratto di lavoro; se però il contratto viene rispettato il lavoratore resta senza pensione e senza lavoro per un anno, due o anche tre, a seconda del momento in cui ha raggiunto il limite di età pensionabile. È previsto infatti che nel primo anno di applicazione della legge si vada in pensione a sessantuno anni, a sessantadue nel secondo, e via di questo passo.

Per il personale non sanitario dipendente dalle USL la legislazione in materia prevede chiaramente, inoltre, che il collocamento a riposo avvenga obbligatoriamente - e sia eseguito d'ufficio, indipendentemente da qualsiasi altra causa - al compimento del sessantesimo anno di età.

In considerazione di questo dobbiamo prendere atto o che una circolare modifica i contratti nazionali di lavoro o che il decreto legislativo n. 503 presenta lacune che vanno colmate.

Mi sembra di poter concludere perciò che la risposta fornita all'interrogazione non è esauriente e non risolve la questione che era stata prospettata. Alcuni lavoratori nel nostro Paese restano infatti in una sorta di limbo giuridico: non possono andare in pensione nè restare a lavorare senza violare o un decreto legislativo o un contratto di lavoro. È quanto mai opportuno allora intervenire con urgenza per sanare questa situazione che nè la risposta all'interrogazione nè la circolare dell'INPDAP hanno chiarito.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

